



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

ORIGINALE

Prot. n. 3188

Reg. n. 7

Registro originale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/03/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2019.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16.12, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione - convocato dal Presidente con nota prot. 2407 del 23/03/2019 previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Maria MARINELLI con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Tania GIOVANE all'appello iniziale risultano:

n°	Consiglieri	Presenti	Assenti	n°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Cosimo CIURA	X		10	Panunzio GROTTOLI	X	
2	Giuseppina ANCORA	X		11	Antonio Piero FASCIANO	X	
3	Salvatore LADOGANA	X		12	Cosimo MARINELLI	X	
4	Gianpiero STRUSI	X		13	Giovanna GREGUCCI	X	
5	Maristella SIBILLIO	X					
6	Ciro MONOPOLI	X					
7	Piero MARINELLI	X					
8	Maria MARINELLI	X					
9	Tommaso RONDINONE	X					

in totale n. 13 Consiglieri presenti su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 13 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- In ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Parere FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Giovanna Gregucci

Si dà atto che il Consiglio comunale viene sospeso alle ore 16.35. Alla ripresa dei lavori, alle ore 16.43, risultano presenti tutti i consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula dell'Assessore al bilancio;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali ed alla potestà regolamentare degli Enti;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014 e con delibera del Commissario straordinario n. 4 del 30/03/2018;

dato atto che con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 30 marzo 2018 sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 nel modo seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,35%
Aliquota ordinaria	aliquota 0,73%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	aliquota 0,81%

determinando le seguenti detrazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.",

visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli Enti locali;

- il decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli Enti locali;

richiamato l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

rilevato che a partire dall'anno 2015 il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso d'immobili, *con esclusione dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'imposta continua ad essere dovuta;*

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto a partire dal 2014 l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali;

considerato che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato con i coefficienti individuati dal già citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

visto l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ...omissis";*

ritenuto necessario per l'anno 2019, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario di bilancio, non modificare le aliquote e le detrazioni già adottate dal Commissario straordinario comunale con la deliberazione n. 6 del 30 marzo 2018;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 13, Assenti n. //, Votanti n. 13, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 4 (Grottoli, Fasciano, Marinelli C., Gregucci), Astenuti n. //,

DELIBERA

1. **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;

2. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU):

- **0,35%** (zerovirgolatrentacinquepercento) per le abitazioni principali, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta (abitazioni classificate catastalmente nelle categorie

A/1, A/8 ed A/9);

– 0,73% (zerovirgolasettantatrepercento) per i terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

– 0,81% (zerovirgolaottantunopercento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento) riservato allo Stato;

3. di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta;

4. di stimare il gettito complessivo dell'IMU da iscriversi nel redigendo bilancio di previsione 2019-2021 in € 313.716,00, sulla base del gettito effettivamente conseguito nel 2018 e del gettito derivante dall'attività di recupero dell'evasione, tenendo presente la riduzione di gettito derivante dalla rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie catastali D ed E (cd "imbullonati"), disposta dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della ritenuta del 22,43% sul gettito base IMU, destinato al finanziamento del fondo di solidarietà comunale, che sarà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate;

5. di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, alla vigente normativa in materia ed al Regolamento IUC per quanto compatibile con la vigente normativa;

6. di disporre che l'ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle detrazioni d'imposta deliberate;

7. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante l'inserimento della delibera nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019;

8. di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2019 - 2021, così come previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 13, Assenti n. //, Votanti n. 13, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 4 (Grottoli, Fasciano, Marinelli C., Gregucci), Astenuti n. //,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUNTO NR. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Determinazione delle aliquote delle detrazioni e delle agevolazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2019".

PRESIDENTE

Relaziona l'Assessore Strusi.

ASSESSORE STRUSI

Allora, anche qui c'è un piccolo copia-incolla come dicono i colleghi con una variazione, perché abbiamo riconfermato sia l'IMU e vorrei parlare di tutte e due, perché è l'IMU e la TASI che vanno a formare la IUC, le abbiamo confermate tutte e due come lo scorso anno, con una piccola variazione per quanto riguarda l'IMU, perché nella zona del comparto 5 via Colombo, l'abbiamo portata da 26 a 80, perché c'è il piano esecutivo, mentre nella zona per andare a Grottaglie, per spiegarci via Pascoli, quindi dove c'è il bar Gigante, da quella parte là, l'abbiamo portata dal 26 al 13 perché non c'è ancora il piano esecutivo, quindi l'abbiamo abbassato del 50%. Per tutto il resto, rimane invariato, aliquota abitazione principale e pertinenze 0,35 solo per chi ha la categoria A1, A8 e A9, cioè ville, villette e roba varia, aliquota a 0,73 ordinaria e per immobili ad uso classificato nel gruppo (inc.) 0,81. La previsione di entrata è di 313.716 euro, questo per quanto riguarda l'IMU. Per la TASI rimane comunque invariata con la stessa tabella dell'anno scorso. Quindi, abbiamo abitazione principale categoria A1, A8, A9 e relativa pertinenza a 2,5 per mille, altri fabbricati 2,4 per mille, immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 2,5 per mille, area edificabili 2 per mille, terreni agricoli ai sensi per legge, fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille, bene merci, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso erogati 2,5 per mille. Queste sono le tariffe confermate come lo scorso anno, esclusa la piccola variazione dell'IMU che vi ho detto prima. Se ci sono domande.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Assessore, dobbiamo cercare, sennò diventa un Consiglio Comunale tra addetti ai lavori, di semplificare un po' quella che è la presentazione dei punti, per fare capire anche a chi ci ascolta, per fortuna tanta gente partecipa ai Consigli Comunali, di cosa stiamo parlando. Perché dare numeri e dare cifre così, diventa un po' di difficile comprensione. Quello che le chiedo - ma effettivamente non me lo ricordo - fra IMU e TASI noi raggiungiamo il massimo di quanto previsto dalla legge o no?

ASSESSORE STRUSI

No, non superiamo il massimo previsto.

CONSIGLIERE GROTTOLI

E a quanto arriviamo? Il massimo se non sbaglio...

ASSESSORE STRUSI

O 10,86...

CONSIGLIERE GROTTOLI

No, chiedo scusa, il massimo è 10,60. Diversificando le varie tipologie, perché dobbiamo differenziare e fare capire alla gente, sennò non ci capiamo, dove è previsto il pagamento dell'IMU, cosa stiamo facendo con la TASI, a cosa serve la TASI e la domanda che faccio: per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, categoria D, applichiamo la stessa aliquota prevista per le civili abitazioni, prevista per le aree fabbricabili? Queste cose deve venire in Consiglio Comunale a dire, perché a leggere gli atti... Per esempio io onestamente me lo sono letto, ma non riesco dai due atti a capire, mi ricordo che il massimo è 10,60 sommando IMU e TASI. Noi lo raggiungiamo per tutte le tipologie, per niente o per chi?

ASSESSORE STRUSI

Questa cosa qua, onestamente, non l'ho vista se raggiungiamo per tutti o no, ho visto le varie aliquote per gli immobili produttivi di IMU abbiamo lo 0,81. C'è scritto qua.

CONSIGLIERE GROTTOLI

No, scusa, Assessore, io questo ragionamento l'ho fatto oggi leggendo, in cui la delibera sulla TASI a un certo punto dice: "Ritenuto che - Segretario - aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge, per l'IMU al 31 dicembre 2013, che è pari al 10,6% ed altre minori aliquote". Visto che stiamo confermando, io riconosco di non ricordare, cioè noi siamo al 10,6 su tutte le tipologie, su alcune sì, su alcune no? Per venirle incontro in aiuto, se non ricordo male, ma sto andando a braccio, se sbaglio correggetemi, poi qualcuno dei miei dirà: "Ma sei tu che illustri il punto", non è così! Perché capisco la difficoltà, noi eravamo per le varie tipologie domestiche e per aree fabbricabili..., raggiungevamo il 10,1. Mentre invece per quanto riguarda la tipologia D, tipo Alenia, almeno mi ricordo che allora lo abbiamo fatto, applicavamo il massimo arrivando al 10,6. Questo dovrete saperlo, Assessore.

ASSESSORE STRUSI

Sì.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Quindi, mi confermi queste cose? Sì o no?

ASSESSORE STRUSI

Sì, queste le confermo, che è rimasto così. È rimasto invariato.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Invariato come?

ASSESSORE STRUSI

Come ha detto lei adesso. Come l'anno scorso, perché non abbiamo modificato niente.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Non mi ricordo se era 10,1 l'anno scorso o due anni fa.

ASSESSORE STRUSI

Il massimo era 10,6.

CONSIGLIERE GROTTOLI

E l'abbiamo applicato per le zone industriali, per l'Alenia, per i lotti della zona industriale, ma per le civili abitazioni, per le aree fabbricabili e quant'altro, sommando le due aliquote a quanto arriviamo?

ASSESSORE STRUSI

Questo non ce l'ho nemmeno io questo dato, se vuole vado a chiedere sopra nell'ufficio direttamente.

CONSIGLIERE GROTTOLI

Sì, perché è importante, anche per la gente che ci ascolta.

ASSESSORE STRUSI

Presidente, cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE

Cinque minuti di sospensione. Sono le 16:35.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 16:35.

Il consiglio comunale viene ripreso alle ore 16:43.

PRESIDENTE

Sono le 16:43, riprendiamo la seduta.

Il Segretario Generale procede all'appello dei presenti.

SEGRETARIO GENERALE

13 presenti. La seduta è valida.

PRESIDENTE

L'Assessore Strusi può ricominciare.

ASSESSORE STRUSI

Sì. Allora, alle zone industriali all'Alenia abbiamo applicato il massimo, come diceva la dottoressa Gregrucci, mentre per quanto riguarda le seconde abitazioni no. La quota che va al Comune è lo 0,81 per quanto riguarda gli immobili dei fabbricati ad uso

produttivo...

CONSIGLIERE GROTTOLO

Scusa, zone industriali categoria D si è mantenuto il massimo, quindi a quelle arriviamo a 10,6, giusto?

ASSESSORE STRUSI

10,6. Mentre le abitazioni, le altre abitazioni e non quelle principali il 2,4. E non abbiamo raggiunto il massimo, praticamente.

CONSIGLIERE GROTTOLO

A quanto arriviamo?

ASSESSORE STRUSI

Arriviamo... lo 0,73 è quello che va al Comune, più 2,4 arriviamo intorno al 10 mi ha detto, 10,1.

CONSIGLIERE GROTTOLO

10,1 che è quello che avevamo. Quindi, diciamo, per capirci, che stiamo confermando per le civili abitazioni, seconde case, dove è dovuto pertinenze, aree fabbricabili, quel margine dello 0,5 in meno.

ASSESSORE STRUSI

Sì.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Si poteva arrivare anche là al 10,6, quel 10.6 lo abbiamo applicato solamente per quanto riguarda le aree industriali. Quindi, anche questo è rimasto invariato com'era.

ASSESSORE STRUSI

Come l'anno scorso.

CONSIGLIERE GROTTOLO

Ok, grazie.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No. Poniamo a votazione il punto

numero 2. Favorevoli, "determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2019".

CONSIGLIERE GROTTOLE

Stiamo votando solamente per il punto 2 o punto 2 e punto 3?

PRESIDENTE

Per adesso prima il punto 2 e poi il punto 3 della TASI.
Perché l'ha già discussa la TASI.

CONSIGLIERE GROTTOLE

Okay, va bene.

PRESIDENTE

Favorevoli 9, contrari 4.
Passiamo all'immediata esecutività.
Favorevoli 9, contrari 4.

PRESIDENTE

Il punto è approvato. Passiamo all'approvazione del punto numero 3.


Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE

Maria MARINELLI


IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Tania GIOVANE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteiasi.it il giorno 1.7. APR. 2019 per restarvi quindici giorni consecutivi.

1 7 APR. 2019
Monteiasi, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Giuseppe Matichecchia


La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno..... 1 7 APR. 2019

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
 Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

1 7 APR. 2019
Monteiasi, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Giuseppe Matichecchia
